



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Dr. Silvia Rita Fabrizio – Presidente

Dr. Francesco S. Filocamo – Consigliere

Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 533/2018 e trattenuta in decisione all'udienza del 23.06.2021

promossa da

dall'Avv. rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chieti

appellante

contro

difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'Avv. in persona del procuratore Avv. rappresentata e ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano

appellata

nonché

volontario in adesione dall'Avv. rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di intervento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chieti,

interveniente adesivo

avverso

la sentenza n. 634/2017 pubblicata il 25.10.2017 del Tribunale di Chieti resa nel procedimento civile rg. 395/2017

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per l'appellante:

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza civile emessa dal Tribunale di Chieti n. 634/2017, e per l'effetto, dichiarare la invalidità, nullità nonché la inidoneità alla produzione di effetti giudici, dell'atto di precetto notificato dalla
in quanto viziato da abuso del diritto/frazionamento del credito e violazione del T.U.B. per*



sovraindebitamento.

In via istruttoria, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, procedere alla ammissione e assunzione di prove, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., come richieste e non concesse nel giudizio di primo grado, e precisamente:

- Ammissione di CTU atta alla verifica degli interessi di mutuo convenuti, dell'indebito/illegittimo sovraindebitamento, dell'esistenza di interessi usurari e per l'effetto la nullità dell'intercorso mutuo.

- ordine Produzione dei documenti, ex art. 210 c.p.c. richiesti nella narrativa dell'atto di opposizione a precetto, nonché nelle note autorizzate, nelle more del giudizio di primo grado"

Per l'appellata:

"Voglia l'On.le Corte d'Appello de L'Aquila, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti Giudice unico con vittoria di spese competenze di giudizio, oltre a valutare l'applicabilità della condanna ex art. 96 c.p.c. alla luce delle temerarie e manifestamente infondate eccezioni mosse da controparte."

Per l'interveniente:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza civile emessa dal Tribunale di Chieti n. 634/2017, e per l'effetto, dichiarare la invalidità, nullità nonché la inidoneità alla produzione di effetti giudici, dell'atto di precetto notificato dalla

in quanto viziato da abuso del diritto/frazionamento del credito e violazione del T.U.B. per sovraindebitamento.

In via istruttoria, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, procedere alla ammissione e assunzione di prove, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., come richieste e non concesse nel giudizio di primo grado, e precisamente:

- Ammissione di CTU atta alla verifica degli interessi di mutuo convenuti, dell'indebito/illegittimo sovraindebitamento, dell'esistenza di interessi usurari e per l'effetto la nullità dell'intercorso mutuo.

- Ordine di Produzione dei documenti, ex art. 210 c.p.c. richiesti nella narrativa dell'atto di opposizione a precetto, nonché nelle note autorizzate, nelle more del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. proponevano, innanzi al Tribunale di Chieti,
opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 13 febbraio 2017 in forza dell'atto di mutuo fondiario del 30.07.2007 a rogito Notaio
Racc. n. con il quale veniva loro intimato il pagamento, in via solidale, della
complessiva somma di €. 171. 297, 53 (di cui €. 170.892, 53 per n. 84 rate insolte dal
21.01.2010 al 31.12.2016 ed €. 405,00 per onorari dell'atto di precetto) oltre interessi e
spese successive.
2. Gli opposenti eccepivano: a) la nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo;
b) la nullità e/o improponibilità dell'azione per infrazionabilità del credito, risolvendosi



diversamente in un abuso del processo e ciò in quanto la banca nel precetto aveva dichiarato di agire per € 170.892,53 oltre interessi di mora maturati e maturandi, riservandosi di intervenire nell'instauranda procedura esecutiva immobiliare per il capitale residuo di € 203.026,42, maggiorata di accessori maturati e maturandi come per contratto dovuti e degli interessi maturati e maturandi; c) la mancanza dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità della somma ingiunta con applicazione di tassi usurari; d) la nullità del contratto di mutuo perché finalizzato ad estinguere pregresse esposizioni debitorie, così determinando un sovraindebitamento. Asserivano poi che la Banca non darebbe conto del pagamento ed estinzione di un precedente mutuo ed a tal riguardo richiedevano l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa a tale operazione, inoltre chiedevano ammettersi CTU atta alla verifica degli interessi di mutuo convenuti, e dell'indebito /illegittimo sovraindebitamento. Instavano per la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.

3. Si costituiva la Banca convenuta che contestava integralmente l'opposizione chiedendo il rigetto di tutte le domande spiegate in quanto del tutto infondate.
4. All'udienza del 18.10.2017 il procuratore degli opposenti insisteva sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e chiedeva concedersi i termini ex art. 183 VI° c. c.p.c.; il Giudice si riservava di decidere e con ordinanza del 20.10.2017, rigettava la richiesta di sospensione e la richiesta di concessione i termini ex art. 183 VI° c. c.p.c., quindi, acquisita la documentazione e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc al 25.10.2017, concedendo alle parti termine per eventuali note illustrative sino al giorno 24.10.2017 ore 12,00.
5. All'udienza del 25.10.2017 il procuratore degli attori reiterava la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 VI° c. c.p.c., riservando impugnativa avverso l'ordinanza del 20.10.2017, si riportava alle note conclusionali in atti e alle conclusioni ivi spiegate. Il procuratore della convenuta si opponeva alla reiterata concessione dei termini ex art. 183 VI° c. c.p.c., si riportava ai propri scritti difensivi e insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni. La causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Chieti, ritenuti tutti i motivi di opposizione infondati, rigettava l'opposizione e condannava gli attori in solido al pagamento delle spese di lite.
6. Avverso la sentenza e per la sua integrale riforma, con atto notificato il 4.4.2018, ha proposto appello lamentando l'erroneità ed ingiustizia della pronuncia, così sinteticamente: 1) per mancata concessione dei termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.; 2) per violazione dell'art. 281 sexies cpc essendo stata la trattazione orale in mancanza di precedente udienza di precisazione delle conclusioni; 3) per abuso del diritto stante il divieto di frazionabilità del credito; 4) per violazione dell'art. 474 cpc in quanto il giudice aveva ritenuto sussistente il titolo esecutivo omettendo di applicare il canone interpretativo di cui all'art. 1363 c.c. e limitandosi ad interpretare una singola clausola contrattuale che prevedeva l'accredito delle somme erogate a mutuo sul conto corrente della parte mutuataria senza procedere ad un'analisi complessiva di tutte le clausole contrattuali.



Ha chiesto quindi l'accoglimento delle conclusioni così come in epigrafe riportate, insistendo per l'ammissione della ctu, già richiesta in primo grado e non ammessa perché erroneamente ritenuta esplorativa, nonché per l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc.

7. Con comparsa depositata in data 3.5.2022, _____ è intervenuto volontariamente in giudizio in adesione all'appello formulato da _____ chiedendo l'accoglimento del gravame dalla stessa formulato.
8. Si è costituita l'appellata _____ Spa, per chiedere la conferma della sentenza gravata ed il rigetto dell'appello, con condanna ex art. 96 cpc dell'appellante in considerazione della temerarietà ed infondatezza delle contestazioni mosse.
9. All'udienza del 23.6.2021, trattata in forma cartolare ex art. 83, comma settimo D.L. 18/2020, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

10. Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la "*violazione di legge art. 111, co 2, cost.; violazione art. 12, co 1 delle preleggi; violazione di legge ex art. 183, co 6 c.p.c.; violazione di legge di cui all'art. 115, co 1, c.p.c - mancata concessione delle memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c*". Sostiene al riguardo che l'impugnata sentenza costituisca l'epilogo di un procedimento giudiziale contrassegnato da una compressione del contraddittorio fra le parti, in considerazione della mancata concessione dei termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. decisa con l'ordinanza del 20.10.2017, termini che erano stati richiesti dagli oppositori ai fini dell'articolazione dei mezzi istruttori e la cui concessione non è rimessa ad un potere discrezionale del giudice. La preclusione di articolare i mezzi istruttori, con le richieste ex art. 210 cpc e l'espletamento di una CTU (al fine di accertare la sussistenza di interessi non dovuti e/o usurari) aveva pertanto arrecato grave nocumento del diritto di difesa di parte opponente.
11. Il motivo è infondato e deve essere respinto.
12. Invero, è principio consolidato in giurisprudenza (Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018; Cass. 21953/2019) che, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il Tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il *thema decidendum* e il *thema probandum* (o, senza che esse, pur avendolo chiesto, siano state poste in condizioni di definirli), l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare sia quale sarebbe stato il *thema decidendum* sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., comma sesto, sia quali prove



sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado (Cass. n. 17436/2011; Cass. n. 27128/2011; Cass. n. 9169/2008). Tale principio risponde a quello più generale, in forza del quale l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo, sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte la quale è pertanto tenuta ad allegare e dimostrare quali specifiche attività avrebbe svolto, che tanto aveva sottoposto invano al giudice del merito e quali i danni sarebbero derivati dalla mancata osservanza delle norme sulla regolarità formale (Cass. n. 12812/2012; Cass. n.15678/2007; Cass. n. 3712/2012).

13. Nella specie, nell'atto di gravame l'appellante, si limita a censurare la mancata concessione dei termini chiesti ai sensi dell'art. 183 VI° comma c.p.c., non indica però né quali modificazioni o integrazioni avrebbe apportato al *thema decidendum*, ove fossero stati concessi detti termini, né quali prove specifiche ulteriori – ossia diverse da quelle già indicate nell'atto introduttivo del giudizio- avrebbe richiesto o dedotto nel prosieguo, tanto che anche in questo grado di giudizio si limita a riproporre la richiesta di ammissione di CTU atta alla verifica degli interessi di mutuo convenuti, dell'indebito/illegittimo sovraindebitamento, dell'esistenza di interessi usurari e l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc dei documenti richiesti nella narrativa dell'atto di opposizione (per *“una somma erogata in residuo all'estinzione dell'ipoteca precedente”*), istanze istruttorie già avanzate comunque nell'atto introduttivo del giudizio. Ne discende quindi che alcun pregiudizio può dirsi essere derivato agli oppositori dalla mancata concessione dei termini ex art. 183 VI° c. c.p.c.
14. A ciò si aggiunga che peraltro, né l'una né l'altra delle richieste istruttorie avrebbero potuto trovare accoglimento. Invero, la mancanza di qualsiasi conteggio offerto dagli appellanti in ordine al presunto superamento del tasso soglia degli interessi convenuti nel contratto di mutuo, preclude l'esperibilità di una C.T.U., che in queste condizioni avrebbe natura meramente esplorativa e quindi inammissibile. Anche l'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. - tra l'altro richiesto senza una specifica indicazione del/i documento/i sollecitato, ma con generico e poco intellegibile riferimento ad un movimento relativo ad *“una somma erogata in residuo all'estinzione dell'ipoteca precedente”* - non può avere solo finalità esplorative, ma può essere emesso dal giudicante solo quando la parte che lo chiede abbia dimostrato di non aver potuto produrre la documentazione in oggetto in altro modo, quindi di aver chiesto in precedenza alla banca contraente la documentazione di cui non è in possesso, richiesta alla quale l'istituto di credito abbia opposto un'inerzia o un rifiuto immotivato (Cass. n. 24641/2021). In mancanza di tali presupposti- nella specie mancanti - si consentirebbe, inammissibilmente, alla parte di supplire al mancato adempimento del proprio onere probatorio mediante lo strumento di cui all'art. 210 c.p.c., ribaltando sulla controparte l'onere di fornire e produrre la documentazione a corredo della domanda formulata. La giurisprudenza ha più volte infatti precisato che l'art. 210 c.p.c. può essere utilizzato, quale strumento istruttorio residuale, solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia



finalità esplorativa (Cass. ord. n. 9020/2019; Cass. ord. n. 27412/2021) e nella vicenda che ci occupa i requisiti per soddisfare la richiesta di esibizione non risultano essere sussistenti.

15. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la: "violazione di legge ex art. 281-sexies, co 1, c.p.c. - trattazione orale in mancanza di precedente udienza di precisazione delle conclusioni". Asserisce l'appellante che nel caso in esame prima del rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc il giudice avrebbe dovuto far precisare le conclusioni e ciò non si era verificato palesandosi così la violazione della disposizione processuale di cui all'art. 281 sexies cpc.
16. Il motivo è palesemente infondato e deve essere respinto.
17. Deve preliminarmente osservarsi come l'oggetto dell'impugnativa proposta innanzi a questa Corte è la sentenza e non certo l'ordinanza del 20.10.2017 avverso la quale, al più, la parte avrebbe potuto richiedere la modifica o la revoca da parte del giudice che l'aveva pronunciata (art. 177 2° c. c.p.c.), revoca di fatto mai richiesta dalla parte opponente. Ciò detto, si deve rilavare come con la citata ordinanza del 20.10.2017 il giudice di prime cure ha rinviato la causa per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc al 25.10.2017, concedendo alle parti termine per eventuali note illustrative sino al giorno 24.10.2017 ore 12,00. Entrambi le parti hanno provveduto a detto incumbente e all'udienza del 25.10.2017, come risulta dal verbale relativo, il procuratore degli attori si riportava alle note conclusionali depositate e a tutto quanto in esse eccepito e dedotto "e alle conclusioni ivi indicate", pertanto l'assunto secondo il quale la decisione sarebbe stata adottata senza la preventiva precisazione delle conclusioni è smentita "per tabulas" e il motivo di censura deve essere pertanto rigettato, non essendosi concretizzata alcuna violazione dell'art. 281 sexies cpc.
18. Con il terzo motivo di gravame, viene dedotto: "abuso del diritto - divieto di frazionabilità del credito – *exceptio doli generalis*. L'appellante rappresenta che il precetto notificato dalla Banca Intesa Sanpaolo presentava una sorte capitale di € 170.892,53 per 84 rate scadute ed insolite dal 31/01/2010 al 31/12/2016, oltre interessi di mora maturati e maturandi e nell'atto il creditore si riservava di agire per l'ulteriore somma di €. 203.026,42 per capitale residuo maggiorato degli interessi maturati e maturandi. In tal modo, la banca avrebbe posto in essere un'un'illecita opera di frazionamento del credito originariamente unico sottraendosi alla verifica dell'usura e ponendo in essere plurime richieste giudiziali contestuali o scaglionate nel tempo. La Banca quindi secondo l'appellante violava il principio di divieto di abuso del diritto, limite esterno all'esercizio del diritto soggettivo.
19. L'appello sul punto deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, seppure alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale meno rigoroso espresso dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 27199/2017), l'art. 342 cpc non richieda, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una forma sacramentale o debbano ricalcare la decisione impugnata con diverso contenuto e quindi che la parte appellante sia tenuta alla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di



primo grado, tuttavia, è pur sempre indispensabile che l'appellante individui, in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formuli, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 7332/2018); invero, come chiarito da altre pronunce della giurisprudenza di vertice: *"Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento"* (Cass. 12280/2016; Cass. 18704/2015; Cass. S.U. 23999/2011).

20. Nel caso in esame, nell'atto di appello, l'attrice si è limitata a ribadire in via del tutto assertiva che essendosi la banca riservata di agire nel proseguo per l'ulteriore importo del mutuo, rispetto all'importo preceettato solo per le 84 rate scadute e non pagate, avrebbe posto in essere un'illecita opera di frazionamento del credito da considerare un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, che si tramuta in abuso del diritto, in violazione dell'art 2 cost. e della buona fede e dell'art 111 cost., senza tuttavia offrire una prospettazione alternativa in ordine alla ricostruzione dei fatti rilevanti ed una chiara indicazione delle violazioni di legge lamentate tali da poter condurre alla riforma richiesta. Nell'atto di gravame manca qualsiasi censura specifica - che vada al di là della mera riproposizione di generiche argomentazioni difensive già svolte in primo grado - delle ragioni della decisione emergenti dalla motivazione della sentenza impugnata, sicché non può dirsi che le argomentazioni addotte possono ritenersi idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata le cui puntuali e specifiche *rationes decidendi* non risultano dettagliatamente e singolarmente confutate, sì da rendere quindi il gravame carente del requisito della specificità dei motivi, atteso che tanto più approfondite e dettagliate risultano - come nel caso in esame - le argomentazioni adottate nella motivazione del provvedimento impugnato tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nell'atto di gravame per inficiare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure (Cass. 4695/2017), pena appunto l'inammissibilità del gravame.
21. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia per: *"violazione di legge di cui all'art 474, co 2, c.p.c.; violazione di legge dell'art. 1363 cod. civ."*. Sostiene che il Giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha accertato la piena esistenza del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo, che nella fattispecie *"reca anche quietanza dell'accredito nell'occasione operato (articolo 2 cit.)"*, omettendo, però in tal modo, di applicare il canone interpretativo di cui all'art. 1363 c.c. e limitandosi ad interpretare una singola clausola contrattuale che prevedeva l'accredito delle somme erogate a mutuo sul conto corrente della parte mutuataria senza procedere ad un'analisi complessiva di tutte le clausole contrattuali, in quanto l'esistenza di un separato atto di quietanza non è di per se



indice inequivoco di una promessa di dare a mutuo, invero secondo la giurisprudenza della Suprema Corte : *“Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.* (Cass. 17194/2015).

22. Anche sotto tale profilo il gravame non può essere condiviso.

23. In punto di diritto, si osserva infatti che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di vertice, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo non occorre la materiale *traditio* del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, da ritenere sussistente nelle ipotesi in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario, in modo da determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione al patrimonio del mutuatario (Cass. n. 14/2011; Cass. n. 25569/2011; Cass. 17194/2015 ; Cass. 25569/2015).

24. Sulla scorta di tale indirizzo è stato anche ulteriormente precisato che: *“Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”* (Cass. 25632/2017).

25. La Suprema Corte si è altresì espressa nel senso che *“Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”.* (Cass. n. 6174/2020; Cass. n. 17194/2015).

26. Il tenore letterale del contratto del 30.07.2007 a rogito Notaio documenta
il perfezionamento del mutuo, in quanto i coniugi

dichiarano di aver ricevuto la somma mutuata di €. 300.000,00 mediante accredito sul conto corrente loro intestato n. aperto presso la banca mutuante rilasciandone
quietanza (art. 1). All'art. 2 ultimo comma del contratto de quo, viene altresì testualmente stabilito che: “A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1 del “Capitolato”, l'importo del mutuo viene versato salvo buon fine iscrizione ipotecaria sul c/c n.
presso la Filiale di Chieti intestato alla parte mutuataria medesima ed è immediatamente utilizzabile dalla stessa”, così realizzandosi il perfezionamento del contratto di mutuo. Del resto, l'avvenuto pagamento di parte dei ratei del mutuo deve essere interpretato quale



ulteriore elemento integrante l'avvenuta *traditio* infatti, tale circostanza impedisce di dubitare dell'effettiva acquisizione da parte della mutuataria della somma finanziata, che aveva, seppure in parte, iniziato a restituire alla banca mutuante riconoscendone così l'avvenuta erogazione.

27. Tali elementi consentono di affermare che il contratto di mutuo costituisce un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 comma 2 n. 3 c.p.c. idoneo a legittimare l'azione esecutiva intrapresa della banca, sicché sul punto il gravame deve essere respinto.
28. La manifesta infondatezza dell'impugnativa, giustifica la revoca del provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria di l al patrocinio a spese dello Stato, disposto dal C.O.A. di L'Aquila in data 05.03.2018. L'art. 126 del DPR n. 115/2002 indica, infatti, tra i presupposti per l'ammissione la condizione che *"le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate"* e il secondo comma dell'art. 136 stabilisce che *"con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione"*, e il comma successivo prevede che la revoca, se non dipenda da modifiche reddituali *"ha efficacia retroattiva"*.
29. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc così come richiesto dall'appellata attesa la carenza di adduzione e prova del danno sofferto elementi indispensabili ai fini della condanna per responsabilità aggravata, essendo onere di chi la invoca dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. 691/2012; Cass. 21393/2005).
30. Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della controversia pari al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, sicché nella fattispecie l'importo indicato nell'atto di precetto opposto è pari ad €. 171.297, 53 pertanto lo scaglione tariffario di riferimento deve essere rapportato al predetto importo (scaglione da €. 52.000,00 a €. 260.000,00) secondo i valori medi del D.M. 37/2018 tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e quindi con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e vengono poste, in base al principio della soccombenza, a carico dell'appellante e dell'interveniente in solido tra loro. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM



La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ avverso la sentenza n. 634/2017 del Tribunale di Chieti pubblicata il 25.10.2017, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:

- rigetta l'appello;
- revoca il provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria di _____ al patrocinio a spese dello Stato;
- condanna l'appellante in solido con l'interveniente, al pagamento, in favore dell'appellata delle spese legali del presente giudizio che liquida nella misura di €. 9.515,00 oltre rimb. Forf. 15%, IVA e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio del 29.03.2022 tenutasi in videoconferenza.

Il Giudice ausiliario estensore

Avv. Maria Luisa Martini

Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio

